

10827/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. Paolo VITTORIA- Presidente di sezione -
- Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
- Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MOLINO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato DE BONIS MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

PROGETTO LAVORO S.C.A.R.L.;

- **intimata** -

Oggetto  
 - Giurisdizione - parcheggio a pagamento - omesso versamento della somma dovuta - concessionario - domanda diretta nei confronti dell'automobilista -

R.G.N. 14681/05

Cron. 10827

Rep.

Ud. 08/04/08

2008

411



avverso la sentenza n. 7/05 del Giudice di pace di  
MESSINA, depositata il 03/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Alfonso  
AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso, A.G.A.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Nel 2004 la "Progetto Lavoro a r.l. soc. coop. a  
r.l." agì giudizialmente innanzi al giudice di pace di  
Messina nei confronti di Antonio Molino domandandone la  
condanna al pagamento della somma di € 3,10 (e di €  
15,34 per spese) per omesso versamento del  
"corrispettivo" dovuto per la sosta del proprio veicolo  
in un'area comunale di parcheggio a pagamento nei gior-  
ni 11, 12 e 18.1.2000, come da specifici avvisi infrut-  
tuosamente speditigli.

Espose che era stata incaricata dal comune di svol-  
gere il servizio di gestione e sorveglianza del par-  
cheggio a pagamento in talune aree pubbliche a questo  
destinate, che le tariffe per la sosta nelle diverse  
fasce orarie erano state predeterminate con provvedi-  
mento comunale e che, in base alla convenzione che di-  
sciplinava il servizio, aveva l'obbligo di recuperare,



anche nei confronti dei proprietari, le somme non versate dai conducenti degli autoveicoli parcheggiati.

Con sentenza n. 7/2005, pronunciata nella contumacia del convenuto, il giudice di pace accolse la domanda nei limiti di € 13,83, oltre agli interessi ed alle spese processuali, liquidate in € 100, oltre agli accessori.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Antonio Molino affidandosi a tre motivi, uno dei quali pone una questione di giurisdizione.

La società cooperativa intimata non ha svolto attività difensiva.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata per "violazione e falsa applicazione dei principi informativi nella materia delle sanzioni amministrative in riferimento alla l. n. 689/81; violazione dell'art. 7 del d. lgs. 285/92, come modificato dal d. lgs. 360/93; mancato accertamento della violazione e conseguente inespugnabilità di ricorso amministrativo; *vulnus* del diritto di difesa, violazione del principio di legalità e dei principi in materia di azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione della Repubblica; il tutto in relazione agli artt. 113, comma 2, c.p.c.



(nel testo risultante dalla sentenza additiva della Cort. Cost. n. 206/2004) e 360, n. 3, c.p.c.”.

**1.2.** Col secondo motivo è dedotto “difetto assoluto di giurisdizione del giudice di pace rispetto alla pubblica amministrazione: sanzione amministrativa travestita da azione di condanna per inadempimento contrattuale; violazione dell’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c.”.

**1.3.** Col terzo sono denunciate “carezza assoluta di prova a sostegno della domanda, violazione dei principi in materia di onere della prova in relazione agli artt. 2697 c.c.; art. 116 c.p.c.; art. 163, n. 5, c.p.c. anche in relazione alla facoltà concessa dall’art. 184 c.p.c.; art. 232 c.p.c.; il tutto in relazione agli artt. 113, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza additiva della Cort. Cost. n. 206/2004) e art. 360, n. 3, c.p.c.); nonché in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.. Apparenza e/o radicale ed insanabile insufficienza e contraddizione della motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.”.

**2.1.** Il secondo motivo, il cui esame è pregiudiziale in quanto pone un problema di giurisdizione, è infondato.

Il ricorrente assume che il giudice di pace, condannandolo “al pagamento della somma richiesta e, so-

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a trailing line.



prattutto, delle spese di lite, ha sostanzialmente irrogato una sorta di sanzione privata, inconcepibile nel nostro ordinamento laddove vige il principio di legalità sia per le sanzioni penali che per quelle amministrative". Sostiene che era per questo sfornito di giurisdizione, pur non indicando quale giudice ne fosse invece munito.

Sono sufficienti i rilievi che nessuna sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale è irrogata previo vaglio da parte dell'autorità giurisdizionale della sussistenza della violazione e che è, invece, assolutamente inequivoco che la società attrice ha agito per il pagamento di quanto l'automobilista avrebbe dovuto versare per la sosta nell'area destinata al parcheggio (dunque per l'adempimento, come lo stesso ricorrente riconosce nell'illustrazione del primo motivo di ricorso, in fine) e non per la somma corrispondente alla sanzione prevista per la sosta senza pagamento.

E non è revocabile il dubbio che **la domanda di adempimento di un privato nei confronti di altro privato trova la sua causa petendi nella presupposta sussistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione, come tale idonea a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.**





2.2. Quanto appena osservato palesa l'infondatezza anche del primo motivo nella parte in cui muove dall'erroneo assunto che sia stata irrogata una sanzione amministrativa, a tanto correlando anche la violazione dei principi di legalità, di riserva di azione amministrativa e di difesa.

In ordine alla prospettata insussistenza del diritto del concessionario di agire per il pagamento delle somme al cui pagamento sia subordinata la sosta in determinate aree (ex art. 7, comma 1, lettera f, del nuovo codice della strada, approvato con d. lgs. n. 285/1992, come successivamente modificato), **deve rilevarsi che si verte in ipotesi di sentenza necessariamente pronunciata secondo equità in relazione al valore della controversia, sicché l'insussistenza in concreto di quel diritto è del tutto irrilevante, essendo rimessa al giudice di pace la creazione della regola equitativa da applicare al caso concreto, col solo limite del rispetto delle norme di rango costituzionale o sopranazionale e dei principi informatori della materia, la cui violazione soltanto è appunto suscettibile di essere denunciata in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c..**

Ora, la violazione del primo tipo di norme è, come s'è detto, infondatamente addotta; quelle del secondo tipo non vengono in considerazione; i principi informa-



tori della materia delle sanzioni amministrative sono impropriamente invocati, siccome del tutto estranei al caso di specie; la violazione dei principi informativi della materia delle obbligazioni - che avrebbero potuto in ipotesi venire in rilievo - non è nemmeno prospettata.

2.3. Resta da esaminare il terzo motivo, che concerne la dedotta violazione di norme processuali.

Sostiene il ricorrente che, per l'ipotesi in cui si ravvisasse un rapporto contrattuale nella sosta a pagamento, la sentenza sarebbe viziata per non aver considerato che i fatti costitutivi della domanda non erano stati provati, essendo a tal fine inadeguati i tre avvisi di pagamento prodotti (con l'indicazione della targa del veicolo di proprietà del Molino ma privi dell'indicazione della strada nella quale era stata parcheggiata l'autovettura) e l'intimazione di pagamento inviata con raccomandata restituita al mittente per rifiuto di accettazione da parte della madre del destinatario. Né erano stati prodotti gli atti sui quali la società attrice fondava la propria legittimazione, sicché il giudice di pace aveva in definitiva conferito impropriamente rilievo alla contumacia del convenuto, alla mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli (su circostanze non esposte in sentenza) ed al-

A handwritten signature or mark, consisting of several overlapping loops and a long tail, located on the right side of the page.



la comunicazione via fax (irritualmente acquisita agli atti) con la quale il convenuto contumace aveva comunicato al giudice di aver venduto la propria autovettura, addirittura opinando che tanto avallasse la fondatezza della domanda attrice.

Benché la motivazione vada corretta nella parte in cui è stata considerata rilevante la circostanza che "nessuna eccezione è stata sollevata dal convenuto" in ordine all'intervenuto parcheggio del veicolo senza corresponsione della tariffa oraria (pagina 3 della sentenza impugnata, in fine), **volta che il convenuto era contumace e che la contumacia non può assumere alcuna valenza probatoria della verità dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio**, la censura è tuttavia infondata.

Il rilievo conferito dal giudice di pace all'atteggiamento assenteistico del convenuto (pagina 4, inizio) è infatti collegato non già alla contumacia, ma alla mancata risposta all'interrogatorio, com'è reso evidente dalla frase "non utilizzando neanche la possibilità di esporre le proprie ragioni a difesa quando gli è stato deferito l'interrogatorio formale". **Del resto, anche i documenti provenienti dalla parte che se ne avvalga** (nella specie, gli avvisi di pagamento per € 3,10, con indicazione delle date e delle ore della so-

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.



sta, anch'esse riportate in sentenza) **possono assumere, segnatamente se connotati da un apprezzabile grado di specificità, valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere, ex art. 232, comma 1, c.p.c., per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto.**

Quanto al vizio di motivazione, deve premettersi che, nelle sentenze necessariamente pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione assume rilievo solo in quanto si traduca in assoluta carenza di motivazione ovvero in argomentazioni insanabilmente contraddittorie, tali da integrare il pur denunciato vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c..

Ma tanto va, nel caso in esame, radicalmente escluso, **non essendo configurabile una carenza assoluta di motivazione nella circostanza che il giudice di pace non abbia esposto nella motivazione della sentenza i fatti, ritenuti poi per ammessi, che la parte era stata invitata a confessare, allorché - come nella specie - per l'assoluta linearità del *thema decidendum*, tali fatti non potevano essere che quelli direttamente posti in essere da colui cui l'interrogatorio era deferito.**

Quanto alla ritenuta legittimazione dell'attrice, l'affermazione del giudice di pace che essa si evinces-



se dagli atti processuali (sesta riga dei motivi della decisione della sentenza impugnata) anche in base all'art. 24 del Capitolato-Convenzione che disciplina il servizio, costituisce asserzione in tutto sufficiente a sorreggere sul punto la decisione. L'assunto che tali atti non esistessero si risolve nella prospettazione di un errore revocatorio, non denunciabile col mezzo del ricorso per cassazione.

Inidoneo a configurare un'assoluta carenza o contraddittorietà della motivazione è pure il rilievo conferito dal giudice di pace al documento irritualmente inviatogli dal convenuto contumace, dal quale si evinceva che alla data della sosta egli ne risultava ancora proprietario. Il riferimento della sentenza alla "visura" di cui alla documentazione allegata (quintultima riga di pagina 4) consente, invero, di comprendere che la proprietà del veicolo in capo al convenuto risultava comunque *aliunde*.

3. Il ricorso va conclusivamente rigettato con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,



rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del  
giudice ordinario

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-  
le Sezioni unite civili, il giorno 8 aprile 2008.

L'estensore

Il presidente

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria  
29 APR. 2008



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista